



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Prot. n.562/T/17.11 del 29 marzo 2017**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti di Istituto Penitenziario penitenziari e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: CON L'INTERVENTO AD OPPONENDUM DEL SI.D.I.PE  
IL TAR LAZIO RESPINGE L'ISTANZA CAUTELARE sul ricorso presentato dall'UNADIS e dai Dirigenti A1 che rivendicavano i posti di funzione riservati alla Dirigenza Penitenziaria.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

faccio seguito alla nota di questa Segreteria nazionale Prot. n.561/T/17.10 del 27 marzo 2017, con la quale Vi ho informati che il Si.Di.Pe. si è costituito in giudizio quale contro interessato con Atto di intervento *ad opponendum* nell'ambito del ricorso<sup>1</sup> n. R.G. 15700/2016 presentato al T.A.R. di Roma dall'U.NA.DI.S. e da diversi Dirigenti A1 contro il Ministero della Giustizia, che rivendicavano i posti di funzione legittimamente riservati alla Dirigenza Penitenziaria, per comunicarVi con soddisfazione che nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017, con l'allegata Ordinanza N. 01548/2017 REG.PROV.CAU.-N. 15700/2016 REG.RIC. il TAR Lazio ha respinto l'istanza cautelare sul ricorso in argomento non solo per mancanza del *periculum in mora* ma anche del *fumus boni iuris*, riconoscendo la specialità - e quindi la specificità - della Carriera dirigenziale penitenziaria, evidenziando che i provvedimenti impugnati *"si innestano nel solco della disciplina già recata dalle norme di settore, istitutiva di due distinti ruoli dirigenziali, peraltro caratterizzati da un diverso regime giuridico, i cui posti di funzione erano già, per altrettanto, specificamente distinti"*.

**UN ALTRO GRANDE RISULTATO DEL SI.DI.PE., IL SINDACATO DELLE AZIONI SERIE E CONCRETE  
A TUTELA DEI DIRIGENTI PENITENZIARI.**

**...E SE NON SIETE ANCORA ISCRITTI ROMPETE OGNI INDUGIO E FATELO SUBITO!**

*Buen lavoro.*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
***Dott.ssa Grazia DE CARLI***  
**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
***Dott. Francesco D'ANSELMO***  
**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
***Dott. Nicola PETRUZZELLI***

<sup>1</sup> attraverso il quale i ricorrenti hanno chiesto:

- l'annullamento dei DD.MM. 22 settembre 2016 con i quali sono stati individuati i posti di funzione riservati al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria;
- l'annullamento degli interpellati pubblicati in data 9 gennaio 2017 sul sito del Ministero della Giustizia, con i quali sono state bandite le procedure di interpellato per le posizioni dirigenziali destinate ai dirigenti A1, così come indicate nel D.M. 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'amministrazione penitenziaria, nella parte in cui detti atti non ricomprendono anche le posizioni destinate ai dirigenti penitenziari;
- l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, nonché di decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. della nota prot. DAP 61594 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 22 febbraio 2017, con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarichi superiori in applicazione di quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 - concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n.63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31/10/2016, nella parte in cui riserva ai dirigenti penitenziari tutti gli incarichi di livello superiore già individuati dal citato D.M. 22 settembre 2016, escludendo i dirigenti di Area 1 e non consente a quest'ultimi dirigenti di presentare la propria candidatura per le posizioni oggetto di interpellato;
- l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.;
- l'adozione di misura cautelare volta a consentire ai dirigenti di Area 1 la partecipazione agli interpellati riservati al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria presso il D.A.P., il D.G.M.C. ed i P.R.A.P..

**Segretaria Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583

Pubblicato il 29/03/2017

N. 01548/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15700/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul **ricorso** numero di registro generale 15700 del 2016, integrato da motivi aggiunti, **proposto da:**

**Unadis Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato**, in persona del legale rappresentante p.t., Bonfiglioli Marco, Cecconi Immacolata, De Paolis Stefania, Ferrero Laura, Irrera Giuseppa, Lafratta Paolo Walter, Marchiandi Claudio, Massa Anna Rosaria, Massa Patrizia, Monetini Settimio, Rallo Nicolo' Maurizio, Reho Armando Giuseppe, Schiattone Domenico, Taraschi Catia, Trisi Fiammetta, Ucheddu Liliana, Valenzi Francesca Romana, Vanni Fabio, Venezia Angela, Campione Antonio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Izzo e Linda Cilia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

*contro*

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Cacciabue Fabrizio, Porcino Antonino, Frontirre' Francesco, Ricca Stefano, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad

opponendum:

**Si.Di.Pe. - Sindacato Direttori Penitenziari**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso lo studio Franz Russo in Roma, via Giuseppe Mercalli n.13;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del d. m. del 22 settembre 2016 concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 54 del CCNL 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione penitenziaria;

- del d. m. 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale;

e, con motivi aggiunti,

- degli interpelli relativi agli incarichi dirigenziali pubblicati il 9 gennaio 2017 sul sito del Ministero della giustizia, nella parte in cui questi non sono destinati anche ai dirigenti Area 1;

-della nota DAP 61594 del 21 febbraio 2017, con cui è stata dichiarata aperta la procedura per il conferimento di incarichi superiori in applicazione del d. m. 22 settembre 2016, nella parte in cui sono esclusi i dirigenti di Area I e non consente a questi ultimi dirigenti di presentare la propria candidatura per le posizioni oggetto di interpello;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** che **nessun pregiudizio grave ed irreparabile sembra derivare dall'attuazione dei gravati provvedimenti organizzatori, che si innestano nel solco della disciplina già recata dalle norme di settore, istitutiva di due distinti ruoli dirigenziali, peraltro caratterizzati da un diverso regime giuridico, i cui posti di funzione erano già, per altrettanto, specificamente distinti;**

CONSIDERATO che tali osservazioni sono rafforzate, vieppiù, da quanto riferito nella memoria di costituzione dall'Avvocatura erariale circa il già intervenuto conferimento (solo in alcuni casi, in corso di perfezionamento) degli incarichi dirigenziali ai ricorrenti;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, tenuto anche conto che **le considerazioni di cui sopra**

**inducono, altresì, a non ritenere fornite di apprezzabile fumus boni juris le dedotte censure;**

RITENUTO, tuttavia, di compensare le spese della presente fase;

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, RESPINGE l'istanza cautelare citata in premessa.**

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO